

VIA G. PASCOLI dal civico n. 2 al n. 44 e dal n. 1 al n. 43.

VIA PEAGNA

VIA PISANA dal civico n. 1 al civico n. 43

VIA STATALE da incrocio Via Mazzini a incrocio con Via Pisana – lato sinistro

CATEGORIA 2^

VIA ARZERINI dal civico n. 57 al n. 67 e dal n. 42 al n. 46

VIA CANALETTA INFERIORE dal civico n. 85 al n. 207 e dal n. 24 al n. 112

VIA CANALETTA SUPERIORE dal civico n. 48 al civico n. 140.

VIA CORREZZO

VIA CUORO

VIA GORZON DESTRO INFERIORE

VIA GORZON DESTRO SUPERIORE

VIA GORZON SINISTRO INFERIORI

VIA GORZON SINISTRO SUPERIORE

VIA A. MANZONI

VIA G. PASCOLI dal civico n. 46 al n. 64 e dal civico n. 45 al n. 65.

VIA PEAGNA dal civico n. 28 al n. 48 e dal n. 1 al n. 31

VIA PISANA dal civico n. 44 al n. 74

VIA STATALE dal n. 1 a incrocio con Via Mazzini e dal civico n. 2 all'incrocio con Via Mazzini

VIA TREPONTI

VIA VALCANARA

VIA NAZIONALE dal civico n. 2 e dal civico n. 1 al n. 13 e dall'incrocio con Via Arzerini a fine

VIA G. GALILEI

VIA L. DA VINCI

VIA A. VOLTA

VIA A. EINSTEIN

VIA A.B. SABIN

VIA A. FLEMING

VIA M. PLANCK

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI – PUBBLICITA'

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le affissioni le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 1 categorie a cui viene applicata la tariffa standard.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI - MERCATO

1. Ai fini dell'applicazione del canone per lo svolgimento del mercato le occupazioni di suolo, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 1 categorie a cui viene applicata la tariffa standard.

COMUNE DI STANGHELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale nr. 4 del 28 gennaio 2021

PARERE Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di gennaio, il Revisore Unico del comune di Stanghella, dott.ssa Cristina Dall'Antonia, ricevuta in data 28 gennaio 2021 a mezzo pec la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2021 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", ha proceduto all'esame del verbale per esprimere il seguente parere.

Il Revisore

visti:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- le disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 i quali prevedono che *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- le disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 che dispongono che *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 il quale ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle"*

pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”

- l'art. 239 del TUEL, il quale al comma 1, l. b), n. 7 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- la proposta di delibera oggetto di approvazione e il relativo regolamento allegato articolato in 9 titoli, per un totale di 75 articoli, oltre agli allegati;
- i pareri di regolarità di cui all'art. 49 del TUEL;

rilevato che:

- il regolamento proposto disciplina, tra gli altri:
 - 1) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - 2) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - 3) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - 4) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - 5) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - 6) le sanzioni amministrative pecuniarie;

ricordato ancora che:

- il canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

ha verificato che:

- esiste rispondenza tra le disposizioni regolamentari e le norme attualmente in vigore, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente; la proposta di regolamento appare dunque coerente e compatibile con il quadro normativo;
- nel Regolamento si rinviengono le norme procedurali per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, quelle per l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché la disciplina per le modalità di dichiarazione;
- le disposizioni regolamentari appaiono esaustive e idonee a consentire agli Uffici di effettuare i dovuti adempimenti nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti dalle leggi disciplinanti la materia, contemperando le esigenze degli stessi e le garanzie dei cittadini contribuenti;

ed esprime pertanto

parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

San Vendemiano (TV), 28 gennaio 2021.

Il Revisore Unico
dott.ssa Cristina Dall'Antonia



